



Comune di Limena

Provincia di Padova

Via Roma 44 - 35010 - Limena - c.f. 00327150280
☎ 0498844338 - fax 0498840426
www.comune.limena.pd.it
posta elettronica certificata: limena.pd@cert.ip-veneto.net



Limena, 02-04-2020

Prot.4689

ORDINANZA DEL SINDACO numero 11/2020 – numero 16 /2020 del Registro Generale

PROROGA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELLE ORDINANZE N. 14/2020 E N. 5/2020 REG. GEN.LE PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA "CORONAVIRUS COVID-19".

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATE tutte le disposizioni e le misure urgenti diramate con decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad oggi efficaci, finalizzate ad azioni di carattere preventivo e di contenimento della diffusione del virus COVID-19, quali il DPCM del 08, 9, 11 e 22 Marzo 2020 nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e successiva del 28 marzo 2020;

RICHIAMATE altresì le ordinanze sindacali di seguite descritte:

- **n. 14/2020** di reg. gen. in merito alla sospensione dell'attività del mercato settimanale del mercoledì comprese le attività di vendita di generi alimentari e dell'attività di vendita degli ambulanti itineranti anche di generi alimentari, sino alla data del 03.04.2020;
- **n. 5/2020** di reg. gen. in merito alla sospensione delle varie forme di aggregazione, delle manifestazioni ed eventi nonché riguardo all'utilizzo di immobili e spazi pubblici sino alla data del 01.03.2020, tempista poi successivamente prorogata a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni sovracomunali di cui ai vari DCPM sopracitati;

ATTESO che all'art 1, comma 2, del DPCM del 09/03/2020 si dispone il divieto "Sull'intero territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

VISTA la nota del Prefetto di Padova del 17.03.2020, Fasc. n. 3674/2020 area II, recante disposizioni in merito alla prevenzione e al contrasto della diffusione del COVID-19 nei territori comunali. Indirizzo ai sindaci;

VISTO l'ultimo DPCM in ordine di tempo del 01.04.2020 dispone la proroga delle disposizioni contenuti nei precedenti DPCM del 8,9,11 e 22 marzo 2020 ancora efficaci alla data del 03.04.2020 fino al 13 aprile 2020;

RITENUTO di dover procedere a prorogare l'efficacia della sospensione delle attività di cui alle proprie ordinanze sindacali n. 14/2020 e 5/2020 sopra citate sino a cessata emergenza sanitaria disposta con successivo provvedimento, in quanto sussistono tutt'ora le motivazioni sanitarie evidenziate nelle predette ordinanze sindacali mirate a contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva da COVID-19 nell'intero territorio comunale di Limena;

ATTESO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale e preso atto degli ulteriori interventi introdotti con il DPCM del 01.04.2020;

VISTO l'artt. 50 e 54 comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Sindaco quale Ufficiale di Governo, la competenza ad emettere atti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

DISPONE

Per i motivi descritti in premessa, la proroga dell'efficacia delle Ordinanze n. 14/2020 e n. 5/2020 Reg. gen.le sopra descritte fino a cessata emergenza disposta con successivo provvedimento;

STABILISCE

- che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Padova, al Comando di Polizia Locale e al Comando Carabinieri di Limena;
- che la presente ordinanza sia pubblicata nel sito web comunale e diffusa nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione

DEMANDA

A tutte le forze dell'ordine di fare rispettare la presente ordinanza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro competente, da presentarsi entro 60 gg. dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso. Che potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Veneto, entro 60 giorni per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi del D.lgs. n. 104 del 2/7/2010, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO
STEFANO TONAZZO